

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-1414 del 11/03/2024 |
| Oggetto | RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERANEA CON CAMBIO DI TITOLARITA' E UNIFICAZIONE AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI CERVIA (RA). DITTA: GASPERINI ALESSIO E FRATELLI SNC. PRATICA:RA01A0139. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-1456 del 08/03/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Gestione Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno undici MARZO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2007/2499 del 04/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001 Società 2000 SNC di Moretti Mirco, c.f. 01205100397, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cervia (RA), ad uso igienico ed assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 18149/2005 (cod. pratica RA01A0139);
- con domanda PG/2007/2501 del 04/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001 Società 2000 SNC di Moretti Mirco, c.f. 01205100397, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cervia (RA), ad uso igienico ed assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 18149/2005 (cod. pratica RA01A0141);
- con domanda PG/2021/31160 del 26/02/2021 Moretti Gilberto, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società 2000 SNC di Moretti Mirco & C. c.f. 01205100397, ha richiesto l'unificazione delle pratiche (RA01A0139 e RA01A0141);
- con domanda PG/2023/38699 del 03/03/2023, presentata ai sensi degli art. 28, r.r. 41/2001, la ditta Gasperini Alessio e Fratelli SNC, c.f. 03718480407 ha richiesto il subentro nella predetta

domanda di rinnovo, a seguito di affitto dello stabilimento presso cui è localizzata l'opera di presa attraverso la quale avviene il prelievo della risorsa idrica;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 5 comma 3, 27/28 del r.r. 41/2001 e dell'art. 50 della L.R. 7/2004;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;
- che le derivazioni dai due pozzi oggetto di separate concessioni sono destinate al medesimo uso, sono limitrofe e a servizio della stessa unità aziendale, per cui non si ravvedono motivi ostativi all'unificazione delle stesse in un unico atto concessorio;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2023/98742 del 06/06/2023);
- Provincia di Ravenna (PG/2023/57053 del 31/03/2023);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2024, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 29/02/2024, la somma pari a 250,00 euro, a titolo di deposito cauzionale;

ACCERTATO INOLTRE che l'attuale società 2000 SNC di Moretti Mirco & C. c.f. 01205100397, la cui precedente denominazione era "BAGNO ADRIASOL SPIAGGIA" come da visura camerale, ha versato a titolo di deposito cauzionale l'importo pari a 136,70 in data 16/01/2006 sul c/c 00367409 per il procedimento RA01A0139 e 136,70 in data 16/01/2006 sul c/c 00367409 per il procedimento RA01A0141, ora svincolabili in quanto non sussiste alcuna pendenza per l'utilizzo di acqua pubblica oggetto del presente atto nè alcun interesse al suo utilizzo per tale ditta.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione con cambio di titolarità e unificazione cod. pratica RA01A0139 con conseguente archiviazione del procedimento cod. RA01A0141 e allo svincolo del deposito versato da Società 2000 SNC di Moretti Mirco & C. c.f. 01205100397;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Gasperini Alessio e Fratelli SNC, c.f. 03718480407 il rinnovo con cambio di titolarità e unificazione della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RA01A0139, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 6;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), via Arenile Demaniale n. 109 -110-111-112-113, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, censito al fg. n. 58, mapp. n. 75; coordinate UTM RER x: 769261,8; y: 904485,5 (pozzo 1) e coordinate UTM RER x: 769282,3; y: 904438,6 (pozzo 2);
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;

- portata massima di esercizio pari a l/s 2 (1 l/s per ciascuna opera di presa);
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.296 (648 mc/a da ciascuna opera di presa);
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2028;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/02/2024;
 4. di dare atto che l’importo del canone previsto per l’anno 2024 è pari a 191,22 euro;
 5. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di 250,00 euro;
 6. di comunicare alla Regione Emilia Romagna che sussistono i presupposti per lo svincolo del deposito pari a 273,40, costituito in data 16/01/2006 da ADRIASOL SPIAGGIA oggi Società 2000 SNC di Moretti Mirco & C.;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna ai fini dello svincolo del deposito cauzionale;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l’interesse sotteso all’esercizio della funzione e con l’interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Gasperini Alessio e Fratelli SNC, c.f. 03718480407 (cod. pratica RA01A0139).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi profondità di m 6, entrambi caratterizzati da una colonna tubolare in plastica del diametro di mm 150 equipaggiati con elettropompa sommersa della potenza di kw 0,750-1.
2. Le opere di presa sono situate in Comune di Cervia (RA), via Arenile Demaniale 111, su terreno di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile censito al fg. 58, mapp. 75; coordinate UTM RER x: 769261,8; y: 904485,5 (pozzo 1) e coordinate UTM RER x: 769282,3; y: 904438,6 (pozzo 2);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ai servizi igienici esterni (docce esterne).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 2 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.296.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Freatico di Pianura Costiera - 9020ER-DQ1-FPC.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2024 è pari a 191,22 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della

Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.